



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETÀ, POLITICA (DESP)

**emanato con Decreto Rettorale n. 7/2013 dell'8 gennaio 2013
ultime modifiche emanate con Decreto Rettorale n. 51/2020 del 31 gennaio 2020
testo in vigore dal 1° febbraio 2020**

INDICE

TITOLO I

IL DIPARTIMENTO

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizione e finalità
- Articolo 3 - Sede e attrezzature
- Articolo 4 - Composizione
- Articolo 5 - Strutture didattiche
- Articolo 6 - Sezioni
- Articolo 7 - Fondi
- Articolo 8 - Organi del Dipartimento

TITOLO II

II CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

- Articolo 9 - Composizione
- Articolo 10 - Elezioni delle rappresentanze
- Articolo 11 - Competenze
- Articolo 12 - Convocazione
- Articolo 13 - Ordine del giorno
- Articolo 14 - Registrazione delle presenze alle adunanze del Consiglio
- Articolo 15 - Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse
- Articolo 16 - Deliberazioni e verbalizzazioni
- Articolo 17 - Votazioni
- Articolo 18 - Segretario Amministrativo

TITOLO III

II DIRETTORE

- Articolo 19 - Attribuzioni e competenze
- Articolo 20 - Durata della carica ed incompatibilità
- Articolo 21 - Vice-direttore
- Articolo 22 - Elezioni

TITOLO IV

LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO



1506
**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO**

Segreteria tecnica del Rettore
Palazzo Bonaventura - Via Saffi, 2 - 61029 Urbino (PU)
Tel. +39 0722 304482-304483 - Fax +39 0722 305347
segreteria.tecnica.rettore@uniurb.it - www.uniurb.it

Articolo 23 - Composizione

Articolo 24 - Funzioni

Articolo 25 - Convocazione

TITOLO V

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI

Articolo 26 - Composizione della Commissione paritetica docenti-studenti

Articolo 27 - Competenze della Commissione paritetica docenti-studenti

TITOLO VI

NORME FINALI

Articolo 28 - Approvazione e modifica del Regolamento

Articolo 29 - Norme transitorie

Articolo 30 - Pubblicità

Articolo 31 - Entrata in vigore

TITOLO I

IL DIPARTIMENTO

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, istituito con Decreto Rettorale n. 331/2012 dell'8 agosto 2012.
2. La denominazione ufficiale è sempre in italiano. Ove per necessità e opportunità sia necessario riportare anche la denominazione inglese per una migliore comprensione internazionale, essa è individuata da Department of Economics, Society, and Politics.

Articolo 2

Definizione e finalità

1. Il Dipartimento è la struttura titolare delle funzioni didattiche e di ricerca. Per l'esercizio di tali funzioni il Dipartimento:
 - promuove e coordina l'attività di ricerca nell'ambito degli studi su economia, società, politica, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore;
 - coordina e disciplina, conformemente al Regolamento Didattico di Ateneo, l'attività didattica dei corsi di studio, compresi i corsi di dottorato e ogni altro corso di formazione, secondo le modalità di cui all'articolo 8 dello Statuto.



2. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria e contrattuale secondo il regime fissato dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla Legge n. 240/2010.
3. Il DESP persegue le seguenti finalità:
 - a) promuovere e coordinare studi e ricerche su temi economici-quantitativi, sociali, storico-filosofici, politici, istituzionali e aziendali, e i loro rapporti, adottando una prospettiva di analisi multi e interdisciplinare che consente, nel rispetto della varietà dei metodi propri di ciascuna area, di valorizzare e integrare i contributi teorici ed applicativi delle diverse discipline;
 - b) organizzare, gestire e coordinare l'attività didattica mediante strutture interne al Dipartimento;
 - c) promuovere e coordinare le attività formative relative ai Dottorati e ai Corsi di Alta formazione e avviamento alla ricerca in esso attivati;
 - d) promuovere e coordinare attività di ricerca applicata, assistenza tecnica e formazione, su contratto o convenzione, nei confronti di Enti pubblici e privati;
 - e) cooperare con altri Dipartimenti, centri di ricerca e gruppi di lavoro, interni ed esterni all'Università di Urbino Carlo Bo, anche stabilendo accordi e convenzioni;
 - f) favorire i rapporti con organismi nazionali e internazionali che abbiano analoghi ambiti di competenza e di studio;
 - g) favorire processi di disseminazione e condivisione della conoscenza mediante l'organizzazione di seminari, convegni e corsi di aggiornamento e di specializzazione.
 - h) proporre la costituzione di Centri di ricerca o di supporto alla ricerca e alla didattica, indicando il progetto specifico e, nel caso di Centri Interdipartimentali, la struttura amministrativa di afferenza in conformità agli articoli 12 e 32 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 3

Sede e attrezzature

1. La Sede del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) è quella indicata nel Decreto Rettorale n. 331/2012 dell'8 agosto 2012 con cui è stato costituito il Dipartimento.
2. Gli spazi in dotazione sono quelli tempo per tempo assegnati al Dipartimento e sono individuati con apposito atto del Direttore Generale.
3. Con successivi provvedimenti potranno essere individuati nuovi e diversi locali. Le attrezzature acquisite nel corso del tempo saranno riportate nell'inventario del Dipartimento.

Articolo 4

Composizione

1. Al DESP afferiscono i professori di ruolo, i ricercatori di ruolo, i ricercatori a tempo determinato per i quali sia stata deliberata l'afferenza nell'atto istitutivo del Dipartimento, a seguito di formale richiesta secondo il vigente Regolamento sulla mobilità interdipartimentale dei docenti o a seguito di procedura di chiamata. L'afferenza cessa con il trasferimento ad altro Ateneo o Dipartimento. La mobilità tra Dipartimenti di professori e ricercatori è disciplinata da apposito Regolamento di Ateneo.



2. È assegnato al Dipartimento il personale tecnico-amministrativo individuato con provvedimento del Direttore Generale.
3. Ne fanno parte i Dottorandi di ricerca dei Corsi di Dottorato istituiti presso il Dipartimento e gli assegnisti di ricerca. Vi operano inoltre i professori a contratto, i borsisti e i titolari di contratti di ricerca attivati dalla medesima struttura, altri dottorandi ed ogni studioso italiano e straniero il cui apporto alle attività di ricerca sia stato ritenuto utile dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 5

Strutture didattiche

1. Le strutture didattiche, previste dall'articolo 8, comma 3, dello Statuto, e disciplinate all'articolo 62 del Regolamento Generale d'Ateneo, sono le forme organizzative mediante le quali il Dipartimento promuove ed espleta l'attività didattica dei corsi di studio ad esso afferenti, le attività di formazione, nonché quelle correlate ed accessorie rivolte all'esterno.
2. Il Consiglio di Dipartimento con apposita delibera, propone al Senato Accademico l'istituzione delle strutture didattiche ed il loro numero. Contestualmente presenta per l'approvazione il loro Regolamento di funzionamento.

Articolo 6

Sezioni

1. Al fine di meglio coordinare l'attività scientifica (ricerche, pubblicazioni, iniziative didattiche connesse), nel quadro dell'impostazione unitaria che caratterizza il progetto dipartimentale, il Dipartimento può articolarsi al suo interno in Sezioni, espressioni delle aree di studio e linee di ricerca presenti nel Dipartimento. Una Sezione viene costituita con delibera del Consiglio, su proposta di almeno cinque afferenti al Dipartimento.
2. Le Sezioni, comprendenti aree affini di ricerca, non hanno autonomia finanziaria e contrattuale, né organi di governo propri.
3. L'organizzazione dell'attività scientifica della Sezione è curata da un Responsabile eletto dai membri del Dipartimento afferenti alla Sezione stessa. Il Responsabile di Sezione resta in carica per il tempo corrispondente alla durata del mandato del Direttore del Dipartimento e svolge, di norma, le funzioni attribuitegli dal Direttore o dagli Organi Collegiali.
4. Ogni afferente può aderire a più Sezioni ma esercita il diritto di voto nella sola Sezione per cui opta. Eventuali richieste di afferire o non afferire più alla Sezione sono comunicate al Direttore e per suo tramite al Consiglio.
5. Su richiesta degli afferenti con interessi di ricerca comuni, anche temporanei, possono essere costituiti Gruppi di ricerca e di lavoro, aggregati intorno a progetti che possono variare di anno in anno, anche in funzione delle risorse ottenute dall'esterno. Ogni afferente potrà aderire a più Gruppi di ricerca.

Articolo 7

Fondi

1. Il Dipartimento può disporre della dotazione ordinaria di funzionamento e dei seguenti fondi:



- a) assegnazioni per la ricerca scientifica e per l'attività didattica;
- b) assegnazioni per attrezzature;
- c) proventi da contratti e convenzioni per attività di ricerca e attività didattica;
- d) proventi per prestazioni a pagamento;
- e) contributi e donazioni di Enti e privati;
- f) ogni altra risorsa specificatamente destinata per disposizione normativa o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Direttore;
 - c) la Giunta;
 - d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

TITOLO II

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Articolo 9

Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
 - b) tutti i professori e i ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, ad esso afferenti;
 - c) il Segretario Amministrativo;
 - d) un rappresentante dei dottorandi di ricerca;
 - e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca;
 - f) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi afferenti al Dipartimento;
 - g) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.
2. La rappresentanza di cui al comma 1, lettera d), resta in carica un anno; la rappresentanza di cui alla lettera e) resta in carica un anno, purché in tale periodo l'eletto rivesta la qualifica di Assegnista di ricerca; la rappresentanza di cui alla lettera f) resta in carica due anni ed è rinnovabile per una sola volta; la rappresentanza di cui alla lettera g) resta in carica tre anni.
3. Il Direttore può invitare ad assistere alle adunanze del Consiglio gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti e il personale tecnico-amministrativo che non ricoprono la carica di rappresentanti, nonché i borsisti, i contrattisti di ricerca ed altri soggetti che svolgono attività nel Dipartimento.

Articolo 10

Elezioni delle rappresentanze



1. Le elezioni delle rappresentanze sono indette dal Direttore del Dipartimento nelle modalità previste dal vigente Regolamento Generale d'Ateneo, in particolare dall'articolo 69 per il rappresentante dei dottorandi di ricerca, dall'articolo 70 per il rappresentante degli assegnisti di ricerca, dall'articolo 71 per il rappresentante degli studenti, dall'articolo 68 per le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo.
2. Il Consiglio è validamente costituito anche in mancanza delle rappresentanze di cui alle lettere d), e), f), g) dell'articolo 9, comma 1, del presente Regolamento.

Articolo 11

Competenze

1. Al Consiglio di Dipartimento sono affidati compiti di gestione, di programmazione e di sviluppo della struttura, nonché ogni altra competenza prevista per Legge, Statuto, Regolamento.
2. Il Consiglio:
 - a) propone, per l'approvazione del Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento di funzionamento del Dipartimento;
 - b) propone, per l'approvazione del Senato Accademico, l'istituzione delle strutture didattiche ed il relativo Regolamento di funzionamento;
 - c) elegge, nel suo seno, il Direttore e la Giunta;
 - d) delibera sulle domande di afferenza al Dipartimento;
 - e) determina le esigenze di organico e formula agli organi di Ateneo motivate richieste di posti di ruolo e di ricercatori a tempo determinato. Le relative deliberazioni sono assunte a voto palese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento nella composizione prevista dalla normativa vigente. Con le stesse modalità sono assunte le deliberazioni di chiamata di Professori e Ricercatori, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per la chiamata dei Professori di I e II fascia;
 - f) delibera sulla proposta di conferimento dello status di *Visiting Professor* o *Visiting Researcher*;
 - g) programma, coordina e disciplina, conformemente al Regolamento Didattico di Ateneo, l'attivazione e la disattivazione dei Corsi di Studio, predisponendo inoltre l'offerta formativa dei suddetti Corsi di Studio, e attivando e disattivando insegnamenti, sentiti i Consigli delle strutture didattiche ad esso afferenti;
 - h) delibera l'attribuzione dei compiti didattici ai professori, degli affidamenti didattici ai professori e ai ricercatori universitari, degli incarichi didattici ai ricercatori a tempo determinato e degli insegnamenti a contratto, valutate le eventuali proposte delle strutture didattiche interessate;
 - i) delibera in merito a proposte, richieste ed iniziative delle strutture didattiche, coerentemente con i Regolamenti delle strutture stesse;
 - j) propone l'istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca nei settori di propria pertinenza; propone inoltre l'adesione a consorzi di dottorati; organizza attraverso il Collegio dei docenti dei Dottorati l'attività didattica relativa ai Dottorati stessi e le altre attività didattiche la cui gestione è pertinenza del Dipartimento;



- k) propone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Corsi di formazione *post-lauream*, di Master universitari di primo e secondo livello, nonché di qualsiasi altra attività formativa;
- l) delibera sulle proposte della Giunta di Dipartimento;
- m) designa i docenti che compongono la Commissione paritetica su proposta delle strutture didattiche;
- n) propone l'utilizzo delle risorse umane ad esso assegnate;
- o) dispone l'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza;
- p) delibera su contratti, convenzioni di sua competenza;
- q) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse, comprese le risorse finanziarie da destinare al funzionamento delle strutture didattiche del Dipartimento;
- r) assolve gli obblighi finanziari e contabili secondo le vigenti disposizioni;
- s) delibera su ogni altra questione demandata per Legge, Statuto o Regolamento.

Articolo 12

Convocazione

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore.
2. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qual volta il Direttore ritenga opportuno convocarlo. Deve inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
3. L'avviso di convocazione del Consiglio di Dipartimento, contenente l'ordine del giorno, è inviato ai componenti a mezzo posta elettronica all'*account* istituzionale assegnato, almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima della data della seduta.
4. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore e con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.

Articolo 13

Ordine del giorno

1. La convocazione deve contenere data, ora e luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
2. L'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno può essere motivatamente richiesto da ciascun membro del Consiglio di Dipartimento; il Direttore può disporre l'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno nella seduta successiva motivando l'eventuale mancato inserimento.
3. La discussione e deliberazione su argomenti non all'ordine del giorno è possibile solo in presenza e col consenso di tutti i componenti il Consiglio.

Articolo 14

Registrazione delle presenze alle adunanze del Consiglio

1. Le presenze vengono rilevate dal segretario mediante firma di un foglio di presenze.

Articolo 15



Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse

1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati; il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il Direttore deve procedere ad una nuova convocazione.
3. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Direttore può aggiornare la seduta comunicandone, seduta stante, luogo, giorno ed ora. Tale aggiornamento viene reso pubblico mediante comunicazione scritta, con le modalità indicate nell'articolo 12.
4. Nessuno può prender parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente la sua persona od i suoi parenti o affini entro il 4° grado e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente. In tali casi, il componente, se presente, deve lasciare la seduta, chiedendo che ciò sia fatto risultare a verbale.
5. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi e legittimi impedimenti.
6. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, qualora registrino più del 50% di assenze nel corso dell'anno accademico. Nel computo non si tiene conto delle sedute convocate con procedura d'urgenza.
7. Il Direttore può invitare a partecipare al Consiglio le persone che operano nel Dipartimento e in qualità di uditori o esperti, persone non appartenenti al Dipartimento; le stesse dovranno abbandonare la seduta al momento della votazione.

Articolo 16

Deliberazioni e verbalizzazioni

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la Legge richieda maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
2. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone ed i posti di professori di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni su materie che riguardano le persone ed i posti di professori di seconda fascia partecipano i professori di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone ed i posti di ricercatori partecipano i professori di prima e seconda fascia ed i ricercatori.
3. Di ogni seduta va redatto apposito verbale a cura del segretario. Il ruolo di segretario è svolto dal professore di prima fascia più giovane nel ruolo e in sua assenza da un membro del Consiglio designato dal Direttore.
4. Al segretario è demandata ogni attribuzione relativa alla regolare composizione dell'organo, alla validità delle adunanze e alle votazioni.
5. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative delibere.



6. Il componente che intenda fare riportare a verbale una propria dichiarazione deve consegnarne il testo al segretario nel corso della seduta.
7. Le delibere sono riportate a verbale per esteso, con i risultati delle relative votazioni e l'indicazione dei voti favorevoli e di quelli contrari, nonché degli astenuti.
8. Il Consiglio prende atto del verbale, di norma nella seduta successiva.
9. Il Direttore cura la comunicazione e, ove consentito, la diffusione delle deliberazioni.
10. Il diritto di accesso agli atti del Consiglio di Dipartimento può essere esercitato nel rispetto delle Leggi vigenti e dei relativi Regolamenti di Ateneo.

Articolo 17

Votazioni

1. L'espressione del voto è di regola palese. L'elezione degli organi del Dipartimento ha luogo a scrutinio segreto. Sulle proposte di derogare alla regola del voto palese decide il Consiglio.

Articolo 18

Segretario Amministrativo

1. Le funzioni di Segretario Amministrativo del Dipartimento sono assegnate con provvedimento del Direttore Generale dell'Università a un dipendente della stessa Università.
2. Il Segretario Amministrativo esercita tutte le attribuzioni previste dallo Statuto, dalle Leggi, dai Regolamenti.
3. In particolare il Segretario Amministrativo:
 - a) è membro di diritto del Consiglio di Dipartimento nella composizione allargata a tutte le sue componenti ed è membro di diritto della Giunta;
 - b) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Dipartimento nelle composizioni ristrette previste dalla Legge.

TITOLO III

IL DIRETTORE

Articolo 19

Attribuzioni e competenze

1. Il Direttore:
 - a) rappresenta il Dipartimento, promuove e coordina le attività istituzionali;
 - b) dà esecuzione alle delibere degli organi del Dipartimento;
 - c) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e la Giunta;
 - d) indice le elezioni di sua competenza;
 - e) sottoscrive le domande di partecipazione a bandi e progetti di ricerca;
 - f) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
 - g) predispone e presenta al Consiglio di Dipartimento i documenti contabili di propria competenza necessari alla predisposizione del bilancio d'Ateneo;



- h) vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei Regolamenti;
 - i) tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - l) è responsabile della gestione amministrativa e contabile e del buon funzionamento del Dipartimento;
 - m) provvede alla nomina dei Presidenti eletti dalle strutture didattiche afferenti al Dipartimento, dandone comunicazione al Rettore, al Direttore Generale ed ai competenti Uffici dell'Amministrazione;
 - n) può in caso di necessità ed urgenza, assumere atti di pertinenza del Consiglio di Dipartimento portandoli a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso;
 - o) è consegnatario responsabile degli immobili che sono nella disponibilità del Dipartimento;
 - p) nomina le Commissioni di Laurea su proposta del Presidente della struttura didattica;
 - q) adotta i provvedimenti a contrarre relativi a servizi e forniture di competenza del Dipartimento;
 - r) esercita ogni altra attribuzione a lui assegnata dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni normative.
2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile, il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo.

Articolo 20

Durata della carica ed incompatibilità

1. Il Direttore dura in carica un triennio e può essere rieletto consecutivamente solo una volta. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, di Pro-Rettore Vicario, di membro del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione, del Presidio di Qualità e di Presidente del Consiglio di una struttura didattica.
2. Per la carica di Direttore è prevista un'indennità nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Articolo 21

Vice-direttore

1. Il Direttore designa un Vice-direttore, che lo sostituisce in caso di assenza e di legittimo impedimento.
2. Il mandato del Vice-direttore coincide con quello del Direttore.
3. Il Vice-direttore deve essere un professore o ricercatore confermato con regime di impegno a tempo pieno o che abbia presentato una dichiarazione di impegno a tempo pieno da far valere in caso di nomina.
4. A meno che non sia tra gli eletti in Giunta, il Vice-direttore è membro della Giunta senza diritto di voto.

Articolo 22



Elezioni

1. Il Direttore del Dipartimento è un Professore Ordinario dell'Università afferente al Dipartimento con regime di impegno a tempo pieno ovvero, in caso di motivata indisponibilità dei Professori Ordinari e negli altri casi previsti dalla Legge, un Professore Associato afferente al Dipartimento sempre con regime di impegno a tempo pieno. È eletto fra i docenti che afferiscono al Dipartimento da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento.
2. Le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata il Decano convoca la seduta entro 20 giorni.
3. Il Decano dispone la convocazione del Consiglio per la elezione del Direttore, indica le norme ed i tempi che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio in conformità a quanto previsto dal Regolamento Generale d'Ateneo.
4. Chi intende candidarsi alla carica di Direttore di Dipartimento deve presentare al Decano del Dipartimento dichiarazione di candidatura, corredata da un programma, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.
5. Nel caso di candidatura del Decano, le sue funzioni saranno svolte da colui che lo segue in ordine di anzianità.
6. Il Direttore è eletto in apposita seduta del Consiglio di Dipartimento, convocata e presieduta dal Decano. Nella prima votazione è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti espressi, purché vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* alla prima votazione si procede ad una seconda votazione, nella quale il Direttore di Dipartimento viene eletto con le stesse modalità della prima. Qualora il *quorum* non venga raggiunto anche nella seconda votazione, l'elettorato passivo viene esteso ai Professori Associati e si procede ad una nuova votazione nella quale il Direttore di Dipartimento viene eletto con le stesse modalità della prima votazione. Qualora anche in tale votazione non venga eletto il Direttore ovvero non sia raggiunto il *quorum*, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In ogni caso, nell'ipotesi di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.
7. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è ammesso ricorso al Direttore Generale entro quarantotto ore dal realizzarsi del fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni.
8. Il Direttore decade dalla carica per volontaria rinuncia, in caso di cessazione del requisito dell'impegno a tempo pieno ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.
9. Nei confronti del Direttore è possibile presentare, in ogni momento, motivata mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio del Dipartimento, da discutere nel corso di una riunione straordinaria di quest'ultimo, convocata non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla sua presentazione presso il Dipartimento medesimo. Qualora detta mozione venga approvata con una maggioranza almeno pari ai due terzi dei componenti il



Consiglio, il Direttore decade dalla carica e si procede ad una nuova elezione, con le modalità di cui ai commi precedenti.

10. Il Direttore ed il Vice-direttore sono nominati con Decreto Rettorale.

11. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, si rinvia all'articolo 11 dello Statuto e all'articolo 65 del Regolamento Generale d'Ateneo.

TITOLO IV LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO

Articolo 23 Composizione

1. La Giunta è composta dai seguenti membri di diritto:

- a) il Direttore, che la presiede;
- b) il Segretario Amministrativo;
- c) i Presidenti delle strutture didattiche afferenti al Dipartimento. Il Presidente che non fosse incardinato nel Dipartimento ha diritto di voto limitatamente alle questioni riguardanti la didattica;

e dai seguenti membri eletti:

d) quattro docenti espressione delle quattro aree scientifiche così individuate:

economico-quantitativa, aziendale-giuridica, sociologica-storica-filosofica e politologica. Se tra queste figure non dovesse essere presente un professore di seconda fascia e un ricercatore la loro presenza verrà garantita attraverso lo scorrimento delle preferenze espresse;

e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

2. Il Direttore, il Segretario Amministrativo ed i Presidenti delle strutture didattiche sono membri di diritto. Qualora questi ultimi non siano afferenti al Dipartimento hanno diritto di voto limitatamente alle questioni riguardanti la didattica. I componenti di cui alla lettera d) vengono eletti tra i componenti del Consiglio nell'ambito delle rispettive aree scientifiche di appartenenza nel rispetto del principio di pari opportunità di cui all'articolo 34, comma 1, dello Statuto.

3. Le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento.

4. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto: ogni avente diritto può esprimere non più di due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di diverso sesso. Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità, sono eletti quelli con maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, i più giovani anagraficamente.

5. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto per ogni area. La Giunta è validamente costituita anche in difetto di uno dei componenti eletti.

6. La durata della Giunta coincide con la durata del mandato del Direttore.

7. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti nell'ambito della categoria di appartenenza. In mancanza si procede, qualora ricorrano le condizioni, a elezioni suppletive.



Articolo 24

Funzioni

1. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nelle sue funzioni e lo supporta nella stesura di documenti e relazioni programmatiche.

Articolo 25

Convocazione

1. La Giunta è convocata dal Direttore ogniqualvolta sia necessario con comunicazione scritta a mezzo posta elettronica all'*account* istituzionale assegnato ai membri almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima della data della seduta. La convocazione deve contenere data, ora e luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
2. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore e con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal professore di ruolo di prima fascia più giovane nel ruolo e in sua assenza da un membro della Giunta designato dal Direttore.
3. Alla Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente Regolamento dettate per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento.

TITOLO V

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI

Articolo 26

Composizione della Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti, di cui all'articolo 13 dello Statuto, è composta da almeno due Docenti per ogni struttura didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti e studentesse, nel rispetto dei principi dell'articolo 34, comma 1, dello Statuto.
2. I Docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle strutture didattiche nel numero di due per Corso di Studio nel caso in cui alla struttura didattica afferisca un solo Corso di Studio, ovvero nel numero di uno per ogni Corso di Studio nel caso in cui alla struttura didattica afferisca più di un Corso di Studio.
3. Gli studenti e le studentesse sono eletti nel numero di due per Corso di Studio nel caso in cui alla struttura didattica afferisca un solo Corso di Studio, ovvero nel numero di uno per ogni Corso di Studio nel caso in cui alla struttura didattica afferisca più di un Corso di Studio.
4. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti e le studentesse di cui all'articolo 46 del Regolamento Generale di Ateneo, iscritti al corso di studio per il quale sono indette le votazioni. Le elezioni, indette con provvedimento del Direttore di Dipartimento con contestuale costituzione del seggio elettorale, si svolgono in modalità cartacea sulla base di candidature ufficiali depositate presso gli uffici amministrativi del Dipartimento, fino a 5 giorni prima del voto. Nella candidatura dello studente e della studentessa devono essere indicati il cognome, il



nome, il luogo, la data di nascita, il corso di laurea cui è iscritto/a ed il numero di matricola universitaria. L'ufficio amministrativo autentica la candidatura. Qualora si debba procedere ad eleggere più di un rappresentante, ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda. Nel caso di votazioni per un unico rappresentante, ciascun elettore può esprimere non più di una sola preferenza, pena l'annullamento della scheda. Non è previsto alcun *quorum*. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti sino a copertura della rappresentanza richiesta. In caso di parità di voti prevale il più giovane di età. Gli eletti sono nominati con provvedimento del Direttore di Dipartimento.

5. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto degli studenti e delle studentesse subentra il primo dei non eletti. In mancanza si procede ad elezioni suppletive con le stesse modalità previste al precedente comma. Il nuovo eletto, ovvero i nuovi eletti, cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto sono subentrati. In caso di cessazione anticipata di un docente, si procede, con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo, alla designazione di un altro che cessa dalla carica alla scadenza dal mandato del docente al cui posto è subentrato.
6. La Commissione paritetica docenti-studenti è organo di controllo autonomo e indipendente e, pertanto, non può essere composta di norma da docenti che abbiano compiti gestionali (Membro del Nucleo di Valutazione; Membro del Presidio della Qualità; Direttore di Dipartimento; Presidente della Scuola; Responsabile del Corso di Studio; Componente del Gruppo di Riesame del Corso di Studio; Componente del Gruppo di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio) e da studenti e studentesse che svolgano funzioni di rappresentanza all'interno del Dipartimento e/o dei Corsi di Studio.
7. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
8. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un Coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.
9. La Commissione paritetica Docenti-Studenti può lavorare anche per sottocommissioni o per gruppi di Corso di Studio omogenei o in filiera, ma sempre con la presenza di almeno quattro componenti (due docenti e due studenti) per ogni sottocommissione. I sottogruppi devono produrre evidenza documentale delle proprie riunioni, da trasmettersi al Coordinatore della Commissione paritetica docenti-studenti.
10. La convocazione della Commissione paritetica docenti-studenti deve essere fatta con avviso scritto inviato a mezzo posta elettronica all'indirizzo istituzionale a ciascun avente diritto con anticipo di almeno cinque giorni naturali in via ordinaria, oppure 24 ore in via straordinaria.
11. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati; il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto.
12. Alla Commissione paritetica docenti studenti si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente Regolamento dettate per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento.



Articolo 27

Competenze della Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti è competente, secondo le vigenti disposizioni di Legge, a svolgere: attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; ad analizzare gli esiti dei questionari recanti le opinioni degli studenti, nell'ottica di proporre misure di miglioramento continuo dei Corsi di Studio; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti, utilizzando i verbali delle proprie riunioni e le evidenze documentali prodotte dai sottogruppi, redige ogni anno, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, una relazione complessiva sulla propria attività di cui al comma precedente. Tale relazione deve pervenire ai Referenti dei Corsi di Studio, al Presidente della struttura didattica, al Direttore del Dipartimento, al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione.

TITOLO VI

NORME FINALI

Articolo 28

Approvazione e modifica del Regolamento

1. Il Consiglio di Dipartimento approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Regolamento da sottoporre all'approvazione del Senato, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Regolamento approvato dal Senato è emanato con Decreto Rettorale.
3. Modifiche o integrazioni al Regolamento sono approvate con le modalità di cui ai commi precedenti.
4. Le modificazioni allo Statuto dell'Università riguardanti disposizioni del presente Regolamento, sono automaticamente recepite ed efficaci.

Articolo 29

Norme transitorie

1. La Commissione paritetica docenti studenti di Dipartimento e le Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano nell'esercizio delle loro funzioni fino al 31 ottobre 2020.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti di Dipartimento di cui al comma 1 è composta da due docenti per ogni struttura didattica istituita dal Dipartimento e da un pari numero di studenti/studentesse; essa svolge, secondo le vigenti disposizioni di Legge, attività di valutazione, consultazione e controllo sull'offerta formativa e sulle attività didattiche e di servizio agli studenti/studentesse.



3. Fino al 31 ottobre 2020, in caso di cessazione per qualsivoglia motivo dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nella Commissione paritetica docenti studenti di Dipartimento di cui al comma 1, la sostituzione di detti rappresentanti avviene mediante applicazione delle Linee-guida per le Elezioni suppletive presso le strutture didattiche, approvate dal Senato Accademico con delibera n. 138/2014 del 23 settembre 2014; fino alla medesima data l'eventuale sostituzione di un docente in seno alla Commissione avviene mediante nomina da parte del Direttore del Dipartimento di un docente sostituto, designato dal Consiglio di Dipartimento di afferenza su proposta della relativa struttura didattica.
4. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio di cui al comma 1, ciascuna composta da due professori o ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, titolari di insegnamenti ufficiali nel Corso di Studio e da due studenti, svolgono attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio indirizzate agli studenti del relativo corso di studio.
5. Fino al 31 ottobre 2020 l'eventuale sostituzione di un rappresentante degli studenti e delle studentesse nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio avviene mediante nomina da parte del Direttore del Dipartimento di uno studente iscritto al medesimo Corso, su proposta del Presidente del Consiglio degli Studenti; fino alla medesima data l'eventuale sostituzione di un docente nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio avviene mediante nomina di un docente da parte del Direttore del Dipartimento, proposto dal Presidente della relativa struttura didattica tra i professori e i ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, titolari di insegnamenti ufficiali nel Corso di Studio.
6. La Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di cui al comma 1, utilizzando i verbali delle proprie riunioni e le evidenze documentali prodotte dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio di cui al medesimo comma 1, redige annualmente, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, una relazione complessiva sulla propria attività. Tale relazione deve pervenire ai Referenti dei Corsi di Studio, al Presidente della struttura didattica, al Direttore del Dipartimento, al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione.

Articolo 30

Pubblicità

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo.

Articolo 31

Entrata in vigore

1. Le modifiche al vigente Regolamento del Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP), emanato con Decreto Rettorale n. 7/2013 del 8 gennaio 2013 e modificato con Decreto Rettorale n. 132/2014 del 15 aprile 2014, sono disposte con Decreto Rettorale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo del Decreto Rettorale di modifica.